



PROVINCIA DI RAVENNA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" (VIA MARCONI 6/8) E DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. Ing. Paolo Nobile.

E

La Società Limes Soc. Coop. a.r.l. con sede in via della Lirica, 15 – 48121 Ravenna, P. Iva 02270610393

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

La Provincia di Ravenna affida alla società Limes Soc. Coop. a.r.l. il servizio di assistenza archeologica per l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi da eseguirsi presso l'area esterna della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna, da effettuarsi secondo le prescrizioni e indicazioni predisposte dal Settore Lavori Pubblici (Allegato1).

ART. 2

Modalità di attuazione dell'incarico

1. Il professionista incaricato svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui alla presente Convenzione, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 3

Tempi di attuazione dell'incarico

1. Il professionista dovrà svolgere l'incarico entro il termine del 31/12/2021 a seguito di accettazione del provvedimento di affidamento con allegata la presente convenzione, dopo formale nota del responsabile unico del procedimento o persona da esso delegata.

ART. 4

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal responsabile unico del procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 5

Oneri a carico del Professionista incaricato

1. Il professionista incaricato dovrà avere cura di essere e di mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
2. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 6

Corrispettivo per l'incarico e criteri di determinazione

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in € 1.350,00 (diconsi euro milletrecentocinquanta/00) compresi di onorario, rimborso spese e con esclusione di Iva.
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.

ART. 7

Elaborati e ricerca

1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione rimarranno di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 8
Modalità di pagamento

1. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, corredato dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di pervenimento del documento comprovante la spesa, alla consegna della documentazione attestante l'esecuzione delle prestazioni.
2. Il pagamento a favore del professionista sarà effettuato dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.
3. Il Sig. nato a C.F. è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 9
Oneri del professionista

1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 10
Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo, eccedenti i giorni 30 (trenta), nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 11
Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico rispetto a quanto stabilito al precedente art. 3 verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% (due per cento) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
2. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

ART. 12
Cauzione definitiva e garanzie

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo la società Limes Soc. Coop. a.r.l. apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.
2. La società dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione delle indagini o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua

proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

ART. 13
Domicilio

1. Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 14
Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
2. Saranno comunque a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 15
Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Ravenna.

ART. 16
Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'Allegato 1), allegato alla presente Convenzione.

Ravenna, li

LA SOCIETA' LIMES SOC. COOP. a.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

N.B.: il presente contratto di affidamento si intenderà perfezionato in modalità digitale